



## **RIFORMA DELLE PROFESSIONI. DOMANI GLI AGROTECNICI (insieme al CUP) DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA.**

Si svolgerà domattina, a partire dalle 9.30, l'atteso incontro fra il Ministro della Giustizia **Paola Severino** e gli Ordini e Collegi professionali del CUP (*al quale gli Agrotecnici aderiscono*).

Ad aprire le danze sarà **Marina Calderone**, Presidente del CUP, che illustrerà un *cahier de doléance* di tutte le perplessità del mondo ordinistico circa il comportamento ministeriale che ha portato al disastroso risultato di vedere lo schema di DPR di riforma degli ordinamenti frantumarsi al Consiglio di Stato per "eccesso di illegittimità".

A seguire poi gli interventi dei Presidenti dei singoli Albi e ne avrà da dire **Roberto Orlandi**, Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (*e che del CUP è VicePresidente*), autore di un esposto al Consiglio di Stato (*e da cui l'autorevole consesso sembra avere attinto a piene mani*) in cui si demoliva il DPR di riforma degli Ordini professionali.

Intanto il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha concluso l'esame del parere del Consiglio di Stato, reso noto ieri sera, ed individuati gli articoli che dovranno essere rivisti dal Ministero della Giustizia il quale, a questo punto e salve le premesse, farebbe meglio a riscrivere daccapo il DPR. Ecco gli articoli che, recependo il parere del Consiglio di Stato, il Ministero dovrà riformulare:

**Articolo 1.** Perché, violando la delega, veniva ampliata pressochè all'infinito la definizione di "professione intellettuale" (*secondo il Ministero era tale anche un "Assaggiatore di olio di oliva", per stare nel settore agrario; forse nell'ipotesi che ciò servisse a lubrificare le meningi?*). Sul punto il Consiglio di Stato chiarisce che "*il concetto di professione regolamentata va ricondotto solo ... (agli) ... ordini, collegi od albi*"; il Governo dovrà pertanto espungere dal testo ogni diverso riferimento.



## Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

presso il Ministero della Giustizia

COMUNICATO STAMPA

**Articolo 2.** Dovranno essere eliminate tutte le deroghe al libero dispiegarsi della concorrenza surrettiziamente introdotte al comma 3 dal Governo, in quanto, per farlo, serve una norma primaria (*dunque una legge e non un regolamento*).

**Articolo 3.** Andranno aggiunti puntuali riferimenti alle pratiche commerciali scorrette ed alla pubblicità ingannevole.

**Articolo 4.** Il Governo dovrà ripristinare la capacità negoziale dei Consigli Nazionali nella stipula di polizze collettive a favore dei propri iscritti, che il Governo (*non si comprende per quale ragione*) aveva eliminato.

**Articolo 6.** Era quello riferito al tirocinio professionale e che il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati aveva indicato come il più critico in assoluto.

Il primo aspetto, il più eclatante, è che il Consiglio di Stato elimina l'obbligo del tirocinio (*di 18 mesi*) per tutte quelle professioni che sino ad ora ne erano prive e che, inopinatamente, se lo erano visto imporre d'autorità; in tal modo l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati "salva" i propri tirocini semestrali, attualmente svolti dai laureati che desiderano iscriversi nell'Albo. Per gli Agrotecnici è un risultato importantissimo.

Il secondo aspetto di rilievo consiste nel fatto che il Governo dovrà riconoscere espressamente la capacità negoziale dei Consigli Nazionali di stipulare direttamente Convenzioni per lo svolgimento alternativo del tirocinio professionale.

Il terzo aspetto riguarda l'anzianità quinquennale richiesta ai professionisti per ospitare praticanti ed il limite di tre praticanti al massimo per professionista; sull'anzianità il Consiglio di Stato non prende posizione, però dichiara irragionevole il numero di tre praticanti per singolo professionista, che dunque dovrà essere rimosso.

Il quarto aspetto riguarda l'incomprensibile divieto ai pubblici dipendenti, anche a quelli in regime contrattuale di *part-time*, di svolgere il tirocinio professionale, divieto che il Consiglio di Stato impone ora di rimuovere. Era questa anche una delle richieste avanzate dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

Il quinto aspetto riguarda la disposizione ministeriale che decretava l'obbligo di ripetere il tirocinio per chi lo avesse interrotto "*per più di sei mesi*"; il comma va soppresso, dispone il Consiglio di Stato (*o quanto meno va previsto un più lungo periodo di interruzione*), anche in questo caso in linea con una analoga richiesta degli Agrotecnici.



## Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

presso il Ministero della Giustizia

COMUNICATO STAMPA

Il sesto aspetto riguarda gli “odiosi” Corsi di formazione (*a pagamento e con esame finale*), che il Ministero della Giustizia aveva imposto ad ogni praticante. Il Consiglio di Stato butta a mare i Corsi, che diventano ora “facoltativi” (*cioè a dire: non li farà nessuno*) e con ciò libera i praticanti da un obbligo tanto assurdo quanto inutile, togliendo altresì al Ministero della Giustizia anche il potere di “*fissare le caratteristiche dei corsi*”, se mai si faranno.

**Articolo 7.** Il Ministero della Giustizia perde il potere (*che si era, illegittimamente, “auto-attribuito”*), di determinare il “Regolamento della formazione continua”. A farlo saranno invece i Consigli Nazionali delle singole categorie i quali, al massimo, dovranno “sentire” il Ministero vigilante. Una inversione di ruoli e poteri che fa giustizia dell’arroganza (del Ministero) della Giustizia.

**Articolo 9.** Dalla scure del Consiglio di Stato non si salvano neppure le, invero bizzarre, disposizioni sul “nuovo” procedimento disciplinare. Il Consiglio di Stato, pur non entrando nel merito, sembra dubitare della tesi ministeriale che riteneva indenni le categorie *ante*-Costituzione (*con organi quindi aventi natura di “giurisdizione speciale”*) ma, al netto di qualunque diversa considerazione, il Consiglio di Stato osserva che nulla vieta anche a questi Ordini professionali di conformarsi al principio di terzietà, prevedendo la divisione fra funzioni amministrative e funzioni giurisdizionali; in altre parole non vi devono essere “zone franche” nell’applicazione dei principi di liberalizzazione e concorrenza.

Inoltre la soluzione, propugnata dal Ministero, di sostanzialmente affidare il giudizio disciplinare ai componenti la lista elettorale uscita sconfitta dalle elezioni per il Consiglio Nazionale, esce bocciata in pieno (*né diversamente poteva essere*).

A livello di disciplinare locale il Consiglio di Stato critica, pur non bocciandola completamente, la soluzione di trasferire la competenza ad un “Consiglio viciniore”, proposta dal Ministero, auspicando invece una diversa composizione del Consiglio locale dell’Albo giudicante, con il coinvolgimento di soggetti terzi.

**Articolo 13.** Bocciate anche le “Disposizioni transitorie”. La fonte primaria (*cioè il decreto-legge n. 138/2011*) non le prevede e, perciò, non si possono introdurre.



## Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

presso il Ministero della Giustizia

Per l'Ufficio Legislativo del Ministero di via Arenula il parere del Consiglio di Stato rappresenta una debacle che vanta ben pochi precedenti e, al netto di ogni altra considerazione, lascia certamente sbigottiti vedere che un Regolamento così pieno di "errori di diritto" esca dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, in sovrappiù guidato da un "tecnico del diritto". Forse è un modo, neppure tanto velato, per far rimpiangere i Governi politici.

Roma, 11 luglio 2012

COMUNICATO STAMPA